

WHISTLEBLOWING: COSA DEVONO FARE LE AZIENDE PER ADEGUARSI AL D.LGS 24/2023

Siamo a ricordarVi che sono in vigore nuovi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro privati per il rispetto della nuova normativa in tema di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti, di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro.

Si tratta del cosiddetto " **whistleblowing** ", che è stato regolato dal recente **D.lgs. n. 24/2023** che ha recepito l'ultima direttiva europea sul tema (vedi la ns circolare n. 4/2023 del 04 luglio 2023).

In particolare, da luglio 2023 sono già tenute a adeguarsi alla normativa, tutte le aziende che hanno più di 250 dipendenti a prescindere dall'adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, mentre dal 17 dicembre 2023 l'obbligo riguarderà anche le imprese tra i 50 e i 249 dipendenti, a prescindere dall'adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001.

(Il numero dei dipendenti si calcola come media dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato relativo all'anno solare precedente)

L'obiettivo principale di questa normativa, oltre ad essere quello di contrastare illeciti amministrativi e finanziari, criminalità organizzata, è anche quello di stabilire chiaramente le responsabilità, sia del soggetto segnalante (*whistleblower*) che del soggetto segnalato (*azienda o persona in ambito lavorativo*), applicando la massima trasparenza possibile, affinché la segnalazione possa avvenire tramite canali protetti, che possano garantire la riservatezza, sia di chi segnala sia di chi è oggetto della segnalazione.

➤ **RUOLI COINVOLTI NELLE PROCEDURE WHISTLEBLOWING**

Segnalatore: Il ruolo di segnalatore o segnalante (Whistleblower), ovvero chi ha facoltà di segnalare un evento attraverso il canale istituito dall'azienda, può essere assunto dalle seguenti figure interne o anche esterne all'azienda:

- *dipendenti ed ex dipendenti;*
- *collaboratori, lavoratori parasubordinati e autonomi, liberi professionisti ed appartenenti ad altre categorie come volontari, tirocinanti e azionisti.*

Nel quadro del whistleblower possono inserirsi anche le figure cosiddette dei "facilitatori", ossia soggetti che possono affiancare il segnalante nel supportare la sua richiesta. Nel decreto il "facilitatore" è definito come **"una persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del**

medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata" A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione.

Gestore: il ruolo del gestore ovvero, chi ha il compito in azienda di gestire la segnalazione e rapportarsi col segnalatore, può essere assunto tipicamente da: ODV (Organismo di Vigilanza), Hr Manager, HSE Manager, DPO...e/o da altro soggetto appositamente formato.

➤ **IN CHE MODALITÀ PUÒ ESSERE ESEGUITA UNA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING**

Le modalità con cui possono essere eseguite le segnalazioni attraverso le procedure whistleblowing possono essere diverse, anche verbali ma, per essere utilizzate, devono comunque rispettare precise condizioni e possedere determinati requisiti, primi fra tutti la garanzia di riservatezza del segnalante e la protezione dei dati.

➤ **WHISTLEBLOWING PROCEDURE DI SEGNALAZIONE**

Il D.lgs. 24/2023 prevede diverse modalità di segnalazione, alternative fra loro:

- **In forma scritta**, anche tramite piattaforma informatica, busta chiusa;
- **In forma orale**, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, incontro diretto.

Uno dei modi più facili e sicuri per attivare un canale di segnalazione interno è utilizzare una piattaforma informatica, che disponga di un sistema di protezione dei dati crittografato. Digitalizzare il canale di segnalazione, attraverso un whistleblowing software dedicato, consente una gestione più flessibile, oltre alla possibilità di tenere traccia di ogni intervento del gestore (chi è preposto in azienda ad accogliere la segnalazione), nonché di gestire la pratica e le sue tempistiche oltre alla data *retention*, ovvero il tempo massimo entro il quale i dati devono essere cancellati in quanto non più utili alla finalità.

➤ **QUALI CANALI POSSONO ESSERE UTILIZZATI**

Elenchiamo di seguito i canali che il segnalante può utilizzare:



- a) **Interno**: canale istituito nell'ambito aziendale;
- b) **Esterno ANAC**: canale whistleblowing piattaforma esterna messa a disposizione dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- c) **Divulgazione pubblica**: tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- d) **Denuncia all'Autorità Giudiziaria o Fiscale**.

Le ultime due possibilità cui dispone il whistleblower c) e d), divulgazione pubblica e Autorità Giudiziaria, non possono essere utilizzate a prescindere, bensì solo in determinate condizioni come, per esempio, se non si ha avuto riscontro utilizzando gli altri canali privilegiati interni ed esterni (ANAC).

➤ **QUANDO È POSSIBILE UTILIZZARE IL CANALE WHISTLEBLOWER ANAC**

L'utilizzo di un canale esterno pubblico è previsto in particolari condizioni, quando non è possibile utilizzare un canale interno.

A tale scopo, l'**ANAC** ha implementato una infrastruttura che opera sia in modalità digitale, con la piattaforma **Global Lyx**, sia tramite i suoi uffici che operano sul territorio ai quali ci si può rivolgere direttamente.

I segnalanti possono utilizzare la Piattaforma Whistleblower **ANAC** quando:

- *non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;*
- *la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;*
- *la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;*
- *I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:*
- *la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;*
- *la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.*

➤ **COSA PUÒ SEGNALARE IL WHISTLEBLOWER**

L'obiettivo di questa normativa è quello di difendere i diritti del lavoro e contrastare la corruzione, la criminalità organizzata e l'evasione fiscale. Non riguarda, pertanto, rivendicazioni di tipo personale.

Di seguito elenchiamo le tipologie di illeciti che si possono segnalare indicate dal D.lgs. 24/2023:

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;*
- *condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;*
- *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
- *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;*
- *atti od omissioni riguardanti il mercato interno;*
- *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.*

➤ **LE SANZIONI PREVISTE E IL RUOLO DELL'ANAC**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC diventa, quindi, l'unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato.

Di seguito le sanzioni previste per le imprese/enti inadempienti:



- *da 5.000 a 30.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;*
- *da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni oppure che l'adozione di tali procedure non è conforme;*
- *da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.*

In merito alla conformità della procedura che le aziende devono rispettare, vi è anche quello legato al recepimento della segnalazione e al riscontro della stessa.

Un'azienda che riceve una segnalazione whistleblowing ha 7 giorni di tempo per comunicare al whistleblower l'avvenuto recepimento della segnalazione, ed entro 3 mesi deve anche fornire un riscontro sulla stessa, che potrebbe nel frattempo essere stata archiviata oppure soggetta ad ulteriori indagini.

➤ **COSA DEVONO FARE IN PRATICA LE AZIENDE PER ADEGUARSI AL D.LGS 24/2023 "WHISTLEBLOWING"**

Le aziende interessate dalla nuova normativa dovranno quindi attuare tutti quei processi necessari richiesti dal Decreto, in particolare dovranno:

- 1) *Implementare appositi canali di segnalazione interni per consentire di inviare segnalazioni scritte (tramite software che prevedono la crittografia dei dati) o orali (in presenza, tramite hotline o un sistema di segreteria);*
- 2) *Individuare il gestore delle segnalazioni (persona o ufficio);*
- 3) *Predisporre la documentazione necessaria alla ricezione e analisi delle segnalazioni;*
- 4) *Predisporre misure per la cancellazione dei dati dopo il decorso del termine di conservazione;*
- 5) *Formare adeguatamente tutta la popolazione aziendale sul Decreto e sulle modalità di segnalazione;*
- 6) *Definire i KPI per l'efficacia.*

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

STUDIO DAFE STP S.R.L.

